



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista l'ordinanza n. 3551 del 9 novembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante " Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina ";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari;

Vista l'ordinanza n. 3576 del 29 marzo 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante " Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina";

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 concernente norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 recante "Modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e successivi contratti collettivi;

Visto l'art. 6, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";



Ministero dell'Interno

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 concernente l'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante "Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 concernente le nuove norme sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e sulla disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007);

Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 3603 del 30 luglio 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente disposizioni urgenti di protezione civile, che prevede che "il Ministro dell'Interno procede all'espletamento di procedure selettive cui sono ammessi coloro che hanno già svolto attività connesse all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione con contratto di prestazione di lavoro temporaneo presso le Amministrazioni dello Stato, in deroga all'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale così reclutato è assunto nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, posizione economica B1";

Considerata la necessità di rafforzare in maniera adeguata ed immediata l'organizzazione dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo nonché degli uffici delle Questure e di garantire più efficacemente la continuità delle attività relative all'espletamento delle procedure amministrative connesse all'attuazione della normativa in materia di immigrazione;

DECRETA

Art.1

Posti messi a concorso

1. È indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive 650 unità di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo



Ministero dell'Interno

contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto a tempo determinato, per le esigenze dello Sportello Unico per l'immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo nonché degli uffici delle Questure.

Art.2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver svolto, con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, per un periodo di almeno sei mesi anche non continuativi, attività connesse all'attuazione delle norme in materia di immigrazione presso le Amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) diploma di scuola secondaria di primo grado;

d) età non inferiore agli anni 18;

e) godimento dei diritti politici;

f) qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

h) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i concorrenti in qualsiasi momento.

2. Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale.

3. I requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura stessa.

4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.

Art. 3

Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta **esclusivamente** sull'apposito modello "A" allegato al presente bando e deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Direzione centrale



Ministero dell'Interno

per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione - Piazza del Viminale, 00184 Roma e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

2. Il predetto modello di domanda sarà disponibile altresì nel sito del Ministero dell'Interno <http://dait.interno.it>

3. *La mancata utilizzazione del modello sopraindicato comporta l'esclusione dal concorso.*

4. *I candidati dovranno compilare il modello di domanda di partecipazione in tutte le sue parti e secondo le indicazioni contenute; i candidati che compileranno il modello in modo impreciso ed incompleto ovvero privo della firma saranno esclusi con provvedimento motivato.*

5. Al fine dell'accertamento della tempestività nella presentazione della domanda, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

6. Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al concorrente, comporta l'inammissibilità di quest'ultimo alla procedura.

7. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione - Piazza del Viminale, 00184 Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o recapito.

8. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovrà fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap dell'ausilio necessario nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame. In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.

9. Il candidato deve dichiarare nel modello di domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

10. Il candidato deve dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o recapito indicato nella domanda, né per eventuali



Ministero dell'Interno

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento ministeriale verrà nominata la commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

Prova d'esame

1. La prova d'esame consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla concernenti argomenti di cultura generale.

2. A ciascun candidato sono assegnati 60 quesiti, scelti dalla Commissione esaminatrice, a ciascuno dei quali corrispondono quattro risposte, di cui solo una è esatta. I quesiti dovranno essere risolti nel tempo massimo di cinquanta minuti.

3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella "C" allegata al presente provvedimento, in rapporto al grado di difficoltà della domanda che potrà essere facile, di media difficoltà o difficile. Le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%. La correzione delle risposte sarà effettuata attraverso sistemi di lettura ottica.

4. La prova d'esame si intende superata qualora il candidato abbia conseguito almeno ventisei punti nella prova stessa.

5. Nel corso della prova i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti, libri, periodici, riviste, quotidiani ed altre pubblicazioni di qualsiasi tipo e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

Art. 6

Titoli

1. Ai titoli sono riservati 26 punti.

2. I titoli valutabili, con il punteggio indicato accanto, sono i seguenti:

a) aver svolto attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di immigrazione, con contratto di prestazione di lavoro temporaneo, presso le Amministrazioni dello Stato: punti 0,73 per ogni mese successivo ai primi sei mesi, di cui all'art. 2, comma 1, lettera "a".



Ministero dell'Interno

b) attestati rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche concernenti lo svolgimento di corsi di formazione in materia di immigrazione con esami finali: punti 0,15 per ogni corso fino a un massimo di 0,45.

3. Sono esclusi dal calcolo del punteggio relativo ai titoli i primi sei mesi di attività, che costituiscono requisito per l'ammissione al concorso. Qualora dal calcolo derivi una cifra decimale, si procede all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità. L'attività per un periodo superiore a quindici giorni viene considerata equivalente a quella svolta per un mese.

4. L'Amministrazione si riserva di verificare i periodi, dichiarati dai concorrenti, riferiti alle prestazioni svolte con contratto di prestazione di lavoro temporaneo.

Art. 7

Diario della prova d'esame

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" del 25 settembre 2007 nonché nel sito internet del Ministero dell'Interno, <http://dait.interno.it>, saranno rese note le modalità di pubblicazione dei quesiti oggetto della prova nonché le modalità di svolgimento della prova stessa.

Art. 8

Categorie riservatarie e preferenze

1. I candidati che hanno superato la prova d'esame e che intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, riportati nella tabella "B" allegata, dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso.

L'Amministrazione si riserva di richiedere i documenti in carta semplice, ovvero le autocertificazioni, comprovanti il possesso dei predetti titoli, che dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione - Piazza del Viminale, 00184 Roma.

2. Le riserve dei posti non potranno superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso.

3. Per i candidati che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva, nell'ordine disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.



Ministero dell'Interno

Art. 9

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria sarà formata dal punteggio conseguito nella prova d'esame sommato a quello determinato dai titoli, di cui all'art. 6, indicati dal concorrente nella domanda di partecipazione.

2. Sono dichiarati vincitori della procedura concorsuale i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle precedenze e delle preferenze, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 497 e successive modificazioni, riportate nell'allegato "B" del presente bando.

3. La graduatoria è approvata con provvedimento ministeriale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno nonché nel sito internet del Ministero dell'Interno <http://dait.interno.it>

4. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 10

Costituzione del rapporto di lavoro

1. L'Amministrazione si riserva di assegnare i vincitori nelle sedi di servizio che saranno individuate tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità delle attività svolte in materia di immigrazione presso lo Sportello Unico per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo e presso gli uffici delle Questure.

2. I vincitori del concorso sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo determinato, della durata di 36 mesi, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1.

3. I vincitori del concorso assunti in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova di due mesi.

4. Ai candidati vincitori compete il trattamento economico relativo al profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento dell'assunzione.

5. L'Amministrazione provvede con apposita comunicazione a richiedere ai vincitori la documentazione utile ai fini dell'assunzione e ad accertare il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione.

6. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori della procedura selettiva.

7. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.



Ministero dell'Interno

Art. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Direzione

centrale per le risorse umane, Ufficio IV, Affari del reclutamento e della formazione, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

3. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Direzione centrale per le risorse umane, Piazza del Viminale-00184 Roma.

Art. 12

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Procaccini



Ministero dell'Interno

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni

Art. 5

(Categorie riservatarie e preferenze)

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) Insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) Orfani di guerra;
- 6) Orfani di caduti per fatto di guerra;
- 7) Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) Feriti in combattimento;
- 9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 12) Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 14) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 15) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- 16) Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
- 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) Gli invalidi e i mutilati civili;
- 20) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.



Ministero dell'Interno

Tabella dei punteggi
(art. 5, comma 3)

| <i>Risposta</i> | <i>Domanda facile</i> | <i>Domanda di media difficoltà</i> | <i>Domanda difficile</i> |
|-----------------|---------------------------|--|------------------------------|
| Giusta | 1,10 | 1,30 | 1,70 |
| Errata | - 1,60 | - 1,20 | - 0,60 |
| Omessa | - 1,00 | - 0,70 | - 0,20 |